

COMUNE di POZZOLO FORMIGARO
Provincia di Alessandria

REGOLAMENTO

COMUNALE

di

POLIZIA MORTUARIA

E CIMITERIALE

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30.04.1999
e con le modifiche di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 09.11.1999*

IN VIGORE DAL 1° gennaio 2000

*Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 30.03.2001
divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge in data 04 giugno 2001*

INDICE

NORME GENERALI	pag. 6
TITOLO I	
Art. 1 - Polizia Mortuaria nel Comune	pag. 7
Art. 2 - Responsabilità	pag. 7
Art. 3 - Atti a disposizione del pubblico	pag. 7
TITOLO II	
DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORIO	
Art. 4 - Depositi di osservazione ed obitorio	pag. 8
TITOLO III	
TRASPORTI FUNEBRI	
Art. 5 - Privativa ed esercizio del servizio trasporti funebri	pag. 9
Art. 6 - Trasporti funebri	pag. 9
Art. 7 - Funerali gratuiti	pag. 9
Art. 8 - Orario dei trasporti funebri	pag. 10
Art. 9 - Chiusura feretri	pag. 10
Art. 10 - Percorsi dei trasporti funebri	pag. 10
Art. 11 - Trasporto da altri Comuni	pag. 10
Art. 12 - Modalità dei trasporti	pag. 11
TITOLO IV	
INUMAZIONI	
Art. 13 - Inumazioni	pag. 12
TITOLO V	
CREMAZIONI	
Art. 14 - Cremazioni	pag. 13

TITOLO VI

CIMITERI E CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 15 - Cimiteri - Reparti - Cappella del Comune	pag. 14
Art. 16 - Sistema delle sepolture	pag. 14
Art. 17 - Ricevimento salme e seppellimento	pag. 15
Art. 18 - Vari tipi di concessione a pagamento	pag. 15
Art. 19 - Tumulazioni	pag. 16
Art. 20 - Tasse di concessione	pag. 16
Art. 21 - Spese di manutenzione	pag. 16
Art. 22 - Sepolture private	pag. 16
Art. 23 - Loculi, ossarietti, cellette cinerarie	pag. 17
23/A) Loculi concessi anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento	pag. 18
23/B) Concessione di loculi per viventi	pag. 19
23/C) Ossarietti e cellette cinerarie	pag. 20
Art. 24 - Regolamentazione decorazioni e lapidi	pag. 20
Art. 25 - Concessione aree per costruzione Cappelle di Famiglia	
25/A) Modalità per richiesta concessione area cimiteriale	pag. 21
25/B) Requisiti per ottenimento concessione	pag. 21
25/C) Costruzione della Cappella	pag. 22
25/D) Comunione muro Cappelle di famiglia	pag. 22
25/E) Concessioni nulle di diritto	pag. 22
Art. 26 - Cappelle di famiglia	
26/A) Forme di concessione e persone aventi diritto alla sepoltura	pag. 23
26/B) Diritto d'uso della sepoltura e divisione dei posti - Numero di posti salma	pag. 24
26/C) - Tumulazione <u>definitiva</u> di salme o resti mortali di persone non aventi diritto a sensi del precedente art. 26/A - Tumulazione <u>provvisoria</u> in Cappella di Famiglia o nella Cappella del Comune	pag. 24
26/D) Trasmissione delle concessioni	pag. 26
26/E) Caso di famiglia estinta	pag. 27
26/F) Morte del concessionario - Richiesta aggiornamento intestazione concessione cimiteriale	pag. 27
26/G) Rinuncia al diritto di concessione	pag. 28
Art. 27 - Durata della concessione di aree cimiteriali	pag. 28
Art. 28 - Decadenza della concessione	pag. 29
Art. 29 - Revoca della concessione	pag. 29
Art. 30 - Manutenzione a spese del concessionario	pag. 29

Art. 31 - Retrocessione delle concessioni cimiteriali	pag. 30
31/A) Retrocessione loculi, ossarietti, cellette cinerarie	pag. 30
31/A BIS) Rinuncia a quote di concessione loculi, ossarietti, cellette cinerarie, a favore dei concessionari residuali	pag. 30
31/B) Retrocessione <i>totale</i> di aree cimiteriali libere o con parziale o totale costruzione	pag. 31
31/C) Retrocessione <i>quote</i> di concessione di aree cimiteriali libere o con parziale o totale costruzione	pag. 31
Art. 32 - Concessioni perpetue	pag. 32

TITOLO VII ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 33 - Esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie	pag. 33
Art. 34 - Rimozione di sepolture per esigenze di servizio	pag. 33
Art. 35 - Estumulazioni d'ufficio	pag. 33
Art. 36 - Recupero oggetti	pag. 33
Art. 37 - Rifiuti	pag. 33

TITOLO VIII LAVORI DI EDILIZIA CIMITERIALE

Art. 38 - Opere nei cimiteri	pag. 34
Art. 39 - Situazioni di disagio igienico	pag. 35
Art. 40 - Cantieri e lavori per tumulazioni-inumazioni	pag. 35
Art. 41 - Festività di Commemorazione dei Defunti - Sospensione lavori nei Cimiteri	pag. 36

TITOLO IX ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 42 - Cautele	pag. 37
-------------------	---------

TITOLO X - POLIZIA MORTUARIA - CONTRAVVENZIONI

Art. 43 - Orario	pag. 38
Art. 44 - Disciplina dell'ingresso	pag. 38
Art. 45 - Divieti speciali	pag. 38
Art. 46 - Contravvenzioni	pag. 39

TITOLO XI

PERSONALE DEI CIMITERI

Art. 47 - Personale dei Cimiteri

pag. 40

Art. 48 - Obblighi e divieti per il personale dei Cimiteri

pag. 41

TITOLO XII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 49 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

pag. 42

Art. 50 - Entrata in vigore

pag. 42

COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO
Provincia di Alessandria

REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

NORME GENERALI

Il Regolamento trova fondamento e completamento nel Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990 n. 285 che qui si intende espressamente richiamato.

Parimenti trovano applicazione:

- Il Codice Civile
- L'Ordinamento dello Stato Civile
- Il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27/7/1934 n. 1265
- Le altre Leggi e Regolamenti Speciali
- La Circolare n. 24 del 24/6/1993 del Ministero della Sanità
- Il Decreto del Ministero della Sanità n. 582 del 22/8/1994
- La Circolare n. 10 del 31/7/1998 del Ministero della Sanità.

TITOLO I

ART. 1 - POLIZIA MORTUARIA NEL COMUNE

La Polizia Mortuaria comprende tutte le funzioni svolte dal Comune in relazione alle morti delle persone, ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla gestione dei Cimiteri Comunali, alla vigilanza sulle sepolture private e sui sepolcri privati ed ogni altra analoga, non specificatamente attribuita ad altri Enti od Organi.

Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo ed Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune e dei competenti Servizi dell'A.S.L. n. 22, per quanto di competenza.

Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di Polizia Mortuaria e di attività comunque connesse con i Cimiteri sono così ripartite:

- a) l'Ufficio Servizi Cimiteriali, individuato nell'Ufficio di Stato Civile, provvede agli adempimenti amministrativi in materia di Polizia Mortuaria e Cimiteriale, compresi: l'accertamento dei requisiti di cui all'art. 17 del presente Regolamento, l'assegnazione dei loculi ed ossarietti, gli adempimenti inerenti le esumazioni ed estumulazioni; esclusi: gli atti contrattuali, contabili o tecnici, attribuiti agli uffici competenti.
- b) l'Ufficio di Segreteria provvede agli atti contrattuali e agli adempimenti di cui all'art. 25/B del presente Regolamento.
- c) l'Ufficio di Ragioneria provvede agli atti contabili.
- d) l'Ufficio Tecnico Comunale provvede agli adempimenti di natura tecnica, alla costruzione, ampliamento, manutenzione e gestione dei Cimiteri, al personale addetto ai Cimiteri e alla loro custodia e ad ogni altro adempimento di natura tecnica.

ART. 2 - RESPONSABILITA'

Il Comune cura che all'interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alla cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei Cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

ART. 3 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

Presso il Cimitero del Capoluogo sono conservati a disposizione del pubblico:

- a) il Registro di cui all'art. 52 D.P.R. 10/9/1990 N. 285;
- b) copia del presente Regolamento Comunale;
- c) l'orario di apertura e chiusura del Cimitero;
- d) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna da parte del pubblico o degli interessati ai sensi della legge 7/8/1990 N. 241.

TITOLO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORIO

ART. 4 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORIO

Il Comune provvede all'assolvimento delle funzioni obitoriali previste dall'art. 13 D.P.R. 10/9/1990 N. 285 presso l'A.S.L. n. 22 di Novi Ligure, previa convenzione tra Comune ed A.S.L.

TITOLO III

TRASPORTI FUNEBRI

ART. 5 - ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTI FUNEBRI

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Le amministrazioni militari possono effettuare il trasporto di salme di militari con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 6 - TRASPORTI FUNEBRI

Il trasporto dei cadaveri al Cimitero è a carico del Comune esclusivamente nell'ipotesi di cui all'art. 16. c. 1 lett. b) D.P.R. 285/90, non avvalendosi quest'ultimo della facoltà di esercitare il diritto di privativa ai sensi dell'art. 1 c. 1 n. 8 R.D. 2578/1925, con riferimento al servizio di trasporti funebri a pagamento di cui all'art. 16 c. 1 lett. a) D.P.R. 285/90.

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al Custode (o incaricato) del Cimitero.

Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. n. 285/1990.

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal Cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

ART. 7 - FUNERALI GRATUITI

Sono gratuiti, salvo rivalsa nei confronti dei parenti o Enti obbligati a sensi art. 433 del Codice Civile, i funerali di persone residenti nel Comune che risultino povere o nella materiale impossibilità di fare fronte al pagamento delle spese.

Sono considerate tali le persone ammesse all'assistenza sanitaria gratuita per motivi economici in rapporto a criteri legislativi vigenti al momento del decesso, i ricoverati in Istituti a carico della Pubblica Amministrazione e coloro che abbiano usufruito, nei due anni anteriori al decesso, dell'assistenza economica continuativa concessa da Enti o Consorzi a tal fine istituiti.

Alle persone di cui sopra si riconosce il diritto alle esequie con pompa funebre e con fornitura di cassa gratuita completa del tipo economico.

L'attestazione di povertà non produce effetto qualora venga richiesta la sepoltura in concessione.

ART. 8 - ORARIO DEI TRASPORTI FUNEBRI

L'orario dei trasporti funebri è fissato con provvedimento del Sindaco.

Di regola non vengono eseguite onoranze funebri nei giorni festivi e nel pomeriggio del sabato, salvo casi eccezionali autorizzati dal Sindaco (es. in caso di più festività consecutive o nel caso il protrarsi del deposito della salma presso la Camera Mortuaria di altri Comuni comporti oneri economici aggiuntivi per i famigliari).

ART. 9 - CHIUSURA FERETRI

Nei casi in cui l'accertamento di morte non viene effettuato secondo le procedure di cui all'art. 2 della Legge 29/12/93 n. 578 "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte" e del relativo decreto del Ministero della Sanità n. 582 del 22/8/94 "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte", nessun cadavere può essere chiuso in cassa, nè essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, nè essere inumato, tumolato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento.

Rimangono in vigore le norme previste dalla Legge 02/12/1975 n. 644 e successive modificazioni ed integrazioni, non incompatibili o non in contrasto con la Legge 29/12/93 n. 578 e con il Decreto del Ministero della Sanità n. 582 del 22/8/94.

Il tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma, deve prevedersi in non oltre le sessanta ore successive alla morte.

Per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre (o per eccezionali condizioni climatiche e/o per altre problematiche, in qualunque periodo dell'anno), passato il periodo minimo di osservazione come definito dal punto 3.1 della Circolare n. 24 del 24/6/1993 del Ministero della Sanità, e comunque non prima dell'avvenuta visita necroscopica, fatto salvo quanto specificato dall'art. 3.2 della medesima Circolare, il cadavere potrà essere sottoposto a conservazione con idonei apparecchi refrigeratori fino al momento della sepoltura qualora motivi igienici rilevati dal competente Servizio dell'A.S.L. n. 22 lo consiglino.

Per eventuali dilazioni oltre le 60 ore dovrà essere presentata richiesta scritta e motivata al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica che darà riscontro dopo aver valutato il caso e contemporaneamente informerà il Sindaco del parere espresso.

ART. 10 - PERCORSI DEI TRASPORTI FUNEBRI

I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla Chiesa e da questa al Cimitero, oppure dall'abitazione al Cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

Il Sindaco, sentito il Coordinatore Sanitario, può autorizzare il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal Cimitero (salvo i casi in cui sia previsto l'intervento dell'Autorità Giudiziaria), con decreto a seguito di domanda degli interessati.

ART. 11 - TRASPORTO DA ALTRI COMUNI

Le salme provenienti da altri Comuni, salvo diversa autorizzazione del Sindaco, devono essere trasportate direttamente al Cimitero dove verranno accertati: la regolarità dei documenti di accompagnamento ed il pagamento dei diritti al Comune, lo stato del feretro e la presenza in esso delle caratteristiche fissate per la sepoltura cui è destinato.

E' consentita la sosta alla Chiesa o altro luogo di culto per la cerimonia religiosa.

ART. 12 - MODALITA' DEI TRASPORTI

Per il trasporto di salme, ossa umane e di altri resti mortali, si richiamano le norme previste dal D.P.R. 285/90 e dalla Circolare N. 24 del 24/6/1993 del Ministero della Sanità.

TITOLO IV

INUMAZIONI

ART. 13 - INUMAZIONI

Si richiama quanto prescritto dal D.P.R. 285/90 e da Circolari del Ministero della Sanità n. 24/93 del 24/6/1993 e n. 10 del 31/7/1998.

Per le fosse del Campo Comune è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

E' permesso deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole purchè non si occupino, neppure con le radici, i sentieri o le tombe vicine. Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotte alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio.

In caso di inadempienza, il servizio funebre cimiteriale provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento.

E' permesso il collocamento di croci o monumentini o lapidi di metallo, cemento, pietra o marmo, aventi altezza complessiva non superiore a m. 1,50 , larghezza non superiore a m. 0,60 e spessore non superiore a cm. 5.

Eventuali cordonate da apporsi sulle sepolture in Campo Comune devono avere le misure di m. 1,60 per m. 0,60.

Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune.

Le scritte devono riportare le indicazioni anagrafiche delle persone defunte.

In caso di violazione delle predette norme il servizio funebre cimiteriale, previa diffida, può disporre la rimozione di quanto sopra nonchè di lapidi e ricordi funebri quando siano deteriorati o in stato non compatibile con il decoro del Cimitero.

TITOLO V

CREMAZIONI

ART. 14 - CREMAZIONI

Per le cremazioni si richiama il Capo XVI del D.P.R. 285/90, nonché l'art. 14 della Circolare n. 24/93 del Ministero della Sanità e la Circolare n. 10 del 31/7/1998 del Ministero della Sanità.

Nei Cimiteri, con delibera della Giunta Comunale, si provvede a riservare una parte degli edifici destinati ad ossarietti per accogliere le urne cinerarie; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati.

Le dimensioni limite delle urne non possono superare quelle attuali degli ossarietti e cioè: cm. 30 x cm. 30 x cm. 70 p.

I Cimiteri devono avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i famigliari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

TITOLO VI

CIMITERI E CONCESSIONI CIMITERIALI

ART. 15 - CIMITERI - REPARTI - CAPPELLA DEL COMUNE

I Cimiteri del Comune di Pozzolo Formigaro sono:
- il Cimitero del Capoluogo;
- il Cimitero della Frazione Bettole.

Ogni Cimitero comprende:
- campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie nei limiti di cui all'art. 58 del D.P.R. 285/90;
- aree riservate a sepolture individuali o famigliari.

Nella Cappella di proprietà comunale sita nel Cimitero Capoluogo possono essere tumulati i feretri di persone che in vita si siano distinte, ad esclusivo giudizio dell'Amministrazione Comunale, per il loro impegno a favore del paese.

Nella Cappella medesima possono inoltre essere tumulati provvisoriamente i feretri di cui al successivo **art. 26/C**.

Le richieste rivolte al Sindaco per ottenere aree riservate per inumazione e/o tumulazione, di culti diversi da quello cattolico, previste dall'art. 100 del D.P.R. 285/90, potranno essere accolte entro i tre anni successivi alla presentazione della domanda degli interessati.

I richiedenti per la comunità locale debbono essere necessariamente ministri di culto riconosciuti dalla Comunità religiosa di appartenenza a livello ufficiale e le domande debbono essere accompagnate da visto della competente superiore autorità religiosa del culto di appartenenza a cui la comunità locale fa riferimento.

Le aree dovranno essere opportunamente predisposte e localizzate all'interno del perimetro cimiteriale, salvo ampliamenti, separate tra culti religiosi diversi, e concesse in uso solo dopo il parere edilizio e sanitario. In tali aree verranno, in regime di concessione, date aree a privati per costruzione di monumenti, tumulazioni sotterranee e fuori terra, inumazioni e costruzioni di edifici di culto funerario e dovranno essere conformi sia nella realizzazione che nell'uso ai disposti del presente Regolamento. E' ammessa unicamente la tumulazione, l'inumazione e la cremazione in apposite strutture; sono tassativamente da escludersi l'esposizione di salme o la cremazione a cielo aperto.

Come previsto dal punto 8. della Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31/7/1998, nel caso di aree cimiteriali destinate a sepoltura dei cadaveri di professanti un culto diverso da quello cattolico, il tempo ordinario di inumazione è di dieci anni.

Non prevedendo talune usanze esumazione ordinaria, laddove siano richiesti periodi superiori occorre concedere, in via onerosa per i richiedenti, l'area per una durata non superiore a novantanove anni, rinnovabile.

Per le professioni religiose che lo prevedano espressamente, è consentita l'inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone. Per il trasporto funebre è d'obbligo l'impiego della cassa di legno o, nei casi stabiliti, la duplice cassa, di legno e zinco.

ART. 16 - SISTEMA DELLE SEPOLTURE

Le sepolture possono essere, quanto a sistema:
- a inumazione o a tumulazione.

Sono ad inumazione le sepolture nella terra.

Sono a tumulazione le sepolture in loculi e quelle in Cappelle di Famiglia o Gentilizie.

ART. 17 - RICEVIMENTO SALME E SEPPELLIMENTO

Nessuna salma può essere ricevuta nei Cimiteri per il seppellimento se non accompagnata dall'autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile.

L'Autorità Giudiziaria o per essa la Polizia Giudiziaria può richiedere il ricevimento di salme di persone decedute in particolari circostanze ed in attesa degli accertamenti del caso. Dette salme sono conservate in camera mortuaria.

Nei Cimiteri devono essere ricevute, quando non venga richiesta altra destinazione, le Salme:

A - delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

B - delle persone morte fuori dal Comune ma aventi in esso la residenza;

C - delle persone morte fuori dal Comune ma aventi avuto in esso, durante la vita, la residenza per un periodo complessivo di almeno **5** anni;

D - dei nati nel Comune;

E - del coniuge non separato e del/la figlio/a celibe o nubile, di persona **già sepolta** nel Cimitero a sensi delle lettere precedenti;

F - del coniuge non separato e del/la figlio/a celibe o nubile precedentemente deceduto, e sepolto nel Cimitero di altro Comune o in sepoltura privata di cui al successivo punto G), di persona ultrasessantacinquenne residente in questo Comune da almeno due anni;

G - delle persone non residenti in vita nel Comune, nate e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nei cimiteri del Comune stesso a sensi del presente regolamento;

H - I nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 D.P.R. 285/90 (secondo le norme di cui sopra);

I - I resti mortali delle persone sopra elencate, salvo quanto previsto al successivo **art. 23/C**.

ART. 18 - VARI TIPI DI CONCESSIONE A PAGAMENTO

Il Comune può concedere l'uso ai privati di:

- a) Aree per Cappelle di Famiglia o Monumentali;
- b) Loculi individuali;
- c) Ossarietti per la raccolta dei resti mortali o delle urne cinerarie.

ART. 19 - TUMULAZIONI

Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente **art. 18**), devono essere raccolte in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 285/90 e Circolare n. 24/93 del Ministero della Sanità.

ART. 20 - TASSE DI CONCESSIONE

Le tasse di concessione di cui al precedente **art. 18** sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 21 - SPESE DI MANUTENZIONE

Le spese di manutenzione delle Cappelle di Famiglia sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

Le spese di manutenzione dei loculi e ossarietti comunali sono a carico del Comune, con esclusione delle parti installate dai concessionari e dell'ordinaria pulizia.

ART. 22 - SEPOLTURE PRIVATE

La sepoltura privata consiste nel diritto d'uso delle sepolture indicate dall'**art. 18** lett. a), b) e c).

Il diritto d'uso consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Ogni concessione del diritto d'uso su aree o manufatti deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è nè commerciabile nè trasferibile o comunque cedibile, salvo quanto previsto al successivo **art. 26/D**.

Ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa in ogni momento la retrocessione a favore del Comune, con le modalità specificate al successivo **art. 31**.

Il Concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero. Le concessioni possono essere soggette a revoca per esigenze di pubblico interesse o a decadenza in caso di inadempienza da parte dei concessionari nelle forme e con le modalità del presente Regolamento.

Art. 23 - LOCULI, OSSARIETTI, CELLETTE CINERARIE

I loculi, gli ossarietti e le cellette cinerarie possono normalmente contenere un solo feretro o cassetta di resti mortali o urna cineraria. Tuttavia, a sensi art. 13.3. della Circolare Ministero della Sanità n.24 del 24/6/1993, è consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro. In tal caso si dovrà provvedere al pagamento della tariffa di concessione vigente per ogni singola cassetta di resti o urna cineraria, con stipula di relativo atto di concessione.

Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione, salvo quanto previsto al comma precedente; non può essere ceduto in alcun modo nè per qualsiasi titolo, salvo per sopraggiunta morte improvvisa di figli, compresi quelli adottati e/o riconosciuti, del coniuge e/o convivente da almeno un anno, purchè in possesso del diritto di sepoltura a sensi **art. 17** del presente Regolamento.

Il diritto di concessione individuale dei **loculi** ha la durata di anni**50**..... dalla data della TUMULAZIONE, salvo quanto previsto ai successivi **art. 23/A e 23/B**.

Alla scadenza della concessione il Comune rientrerà in possesso del loculo, procedendo alla inumazione del feretro a sensi art. 86 D.P.R. 285/90 oppure alla deposizione dei resti mortali nell'ossario comune nel caso le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione.

Le concessioni di cui al precedente comma possono essere rinnovate a richiesta dei concessionari o loro discendenti o aventi causa, per una durata pari a quella iniziale. Il rinnovo costituisce facoltà attribuita ai concessionari e, parimenti, costituisce facoltà discrezionale del Comune acconsentirlo, previo pagamento della tariffa in vigore alla data della scadenza.

I resti mortali potranno, a richiesta, essere collocati anche negli appositi ossarietti, la cui concessione è regolamentata dal successivo art. **23/C**.

I discendenti del concessionario di un loculo *perpetuo*, che a loro richiesta lo retrocedano gratuitamente al Comune, hanno diritto di ottenere:

- in forma gratuita, un ossarietto per la collocazione dei resti mortali;
- previo pagamento della tariffa vigente al momento della nuova concessione, la concessione di tale loculo per un componente della famiglia in possesso dei requisiti stabiliti dal presente Regolamento all'art. 17.

Nel caso si verifichi un evidente stato di decadimento di un Casellario, ai fini della ristrutturazione il Comune può provvedere, a proprie spese, alla raccolta dei resti mortali in cassetta ossario da tumularsi in ossarietto di altro Casellario provvisto di lapide con le idonee iscrizioni. Nel caso il ciclo di mineralizzazione della Salma non fosse completato, il feretro verrà tumulato in corrispondente loculo di altro Casellario oppure provvisoriamente tumulato nella Cappella del Comune in attesa della ristrutturazione del loculo originario.

Preventivamente alla esecuzione dei lavori di cui al comma precedente, dovrà essere data notizia agli aventi titolo, o in alternativa dovrà essere posto idoneo avviso sulla sepoltura, all'Albo Pretorio del Comune e tra gli Atti del Cimitero a disposizione del pubblico, per la durata massima di un anno. Decorso tale termine, le operazioni suddette potranno avere luogo.

ART. 23/A: LOCULI CONCESSI ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

I loculi concessi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad essere disciplinati in base alle norme in vigore al momento del rilascio della concessione:

- Sono **PERPETUE** le concessioni rilasciate sino al 20 settembre 1972 (data di adozione della delibera n. 98 del Consiglio Comunale, che ha modificato il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria del 20.12.1958);
- Sono **TRENTENNALI** le concessioni rilasciate dopo la suddetta data del 20 settembre 1972.

Per le concessioni **perpetue**, si rimanda al successivo art. 32.

Per le **concessioni trentennali**, decorsi trent'anni dalla data dell'atto di concessione il Comune darà avviso della scadenza mediante comunicazione scritta al concessionario o suoi eredi o aventi titolo, ove noti, oppure mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e nel Cimitero per la durata massima di un anno.

Il concessionario o suoi eredi o aventi titolo potranno prorogare la concessione per il numero di anni necessari per raggiungere i 50 anni di tumulazione, dietro pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.

Nel caso non esistano eredi o aventi titolo, oppure nel caso il concessionario o suoi eredi o aventi titolo **non provvedano** alla suddetta proroga della concessione, il Comune rientrerà in possesso del loculo, procedendo alla inumazione del feretro a sensi art. 86 D.P.R. 285/90 oppure alla deposizione dei resti mortali nell'ossario comune nel caso le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione.

Nel caso il titolare del diritto di tumulazione sia ancora **vivente alla scadenza della concessione**, il concessionario, o chi per esso, dovrà provvedere al pagamento del prezzo di concessione vigente al momento *dell'accertamento*, salvo l'adeguamento alle tariffe vigenti al momento della tumulazione come previsto al successivo art. 23/B. Nel caso il predetto pagamento non venga effettuato, la concessione **decade**.

E' data facoltà al concessionario o suoi eredi o aventi titolo, **anche prima della scadenza** della concessione, di prorogare la medesima, previo pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale, per il numero di anni necessari a raggiungere i 50 anni dalla tumulazione, **oppure** i 50 anni dalla data del pagamento medesimo nel caso di concessionario ancora vivente, salvo quanto previsto al successivo art. 23/B.

Ad *avvenuto raggiungimento di n. 50 anni di tumulazione*, l'accoglimento di un'eventuale richiesta di rinnovo della concessione costituisce facoltà discrezionale per il Comune, con le modalità stabilite dal competente organo comunale.

ART. 23 / B - CONCESSIONE DI LOCULI PER VIVENTI

La Giunta Comunale con apposito atto deliberativo può ammettere la concessione di loculi destinati a viventi in possesso dei requisiti di cui al precedente **art. 17)**, in quantità variabile a seconda della situazione contingente.

La concessione di loculi destinati a viventi è comunque subordinata alle seguenti condizioni: la persona cui il loculo è destinato deve avere compiuto 65 anni, oppure essere *vedovo/a*, o *figlio/a celibe o nubile convivente*, di deceduto tumulato in loculo del medesimo Casellario.

Il Sindaco, per gravi e giustificati motivi, può autorizzare la concessione di loculi destinati a persone prive dei requisiti di cui al paragrafo precedente.

Il concessionario o suoi eredi o aventi titolo dovranno provvedere all'adeguamento alle tariffe vigenti al momento della tumulazione.

Nel caso il predetto adeguamento non venga effettuato, decorsi 50 anni dalla data dell'atto di concessione, o dalla data del pagamento effettuato per la proroga della concessione a sensi del penultimo comma del precedente **art. 23/A**, il Comune darà avviso della scadenza mediante comunicazione scritta al concessionario o suoi eredi o aventi titolo, ove noti, oppure mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e nel Cimitero per la durata massima di un anno.

Il concessionario o suoi eredi o aventi titolo potranno **prorogare la concessione per il numero di anni necessari per raggiungere i 50 anni di tumulazione**, dietro pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.

Nel caso non esistano eredi o aventi titolo, oppure nel caso il concessionario o suoi eredi o aventi titolo **non provvedano** alla suddetta proroga della concessione, il Comune rientrerà in possesso del loculo, procedendo alla inumazione del feretro a sensi art. 86 D.P.R. 285/90 oppure alla deposizione dei resti mortali nell'ossario comune nel caso le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione.

Ad avvenuto raggiungimento di n. 50 anni di tumulazione, l'accoglimento di un'eventuale richiesta di rinnovo della concessione costituisce facoltà discrezionale per il Comune, con le modalità stabilite dal competente organo comunale.

ART. 23 / C - OSSARIETTI E CELLETTE CINERARIE

A richiesta potranno concedersi ossarietti destinati alla raccolta delle cassette ossario o delle urne cinerarie.

La concessione degli ossarietti ha la durata di **99 anni** ed è consentita solo a chi ne fa uso immediato, tranne nei casi seguenti:

- nel caso si richieda la concessione di un ossarietto vicino a quello concesso per il coniuge o per persona legata da stretto legame di parentela;

- nel caso si richieda la concessione di un ossarietto destinato ad accogliere l'urna cineraria di persona vivente che abbia compiuto 65 anni oppure sia *vedovo/a, o figlio/a celibe o nubile convivente*, di deceduto tumulato nel medesimo Casellario.

Gli ossarietti possono essere concessi anche per i resti mortali o ceneri di persone, in vita prive dei requisiti necessari, ma i cui *famigliari* abbiano diritto di sepoltura nei Cimiteri del Comune, salve disposizioni contrarie della Giunta Comunale nel caso si verifichi una situazione di carenza di ossarietti.

Le tariffe di concessione degli ossarietti sono stabilite con apposito atto della Giunta Comunale.

Le concessioni di ossarietti rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento:

- sono **PERPETUE** se rilasciate prima del 10 febbraio 1976 (data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803);
- hanno durata di **anni 99** se rilasciate a decorrere dalla suddetta data del 10 febbraio 1976.

Per gli ossarietti PERPETUI, si rimanda al successivo art. 32.

ART. 24 - REGOLAMENTAZIONE DECORAZIONI E LAPIDI

Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti, le iscrizioni da apporre sulle lapidi dei loculi, ossarietti e cellette cinerarie non potranno sporgere dalla lapide oltre i 15 centimetri; gli stessi possono essere di marmo o bronzo o altro metallo esclusi il ferro e la ghisa e devono essere omogenei rispetto a quelli già esistenti nel medesimo Casellario.

In caso di violazione delle predette norme il servizio funebre cimiteriale, previa diffida, può disporre la rimozione di quanto sopra nonchè di lapidi e ricordi funebri quando siano deteriorati o in stato non compatibile con il decoro del Cimitero.

ART. 25)

CONCESSIONE AREE PER COSTRUZIONE CAPPELLE DI FAMIGLIA

ART. 25 / A) MODALITA' PER RICHIESTA CONCESSIONE AREA CIMITERIALE

Chiunque intenda ottenere la concessione di un'area cimiteriale deve presentare domanda indicando il Cimitero, il tipo della concessione richiesta e, se la richiesta viene provvisoriamente presentata da terzi, il nominativo dell'eventuale concessionario.

La domanda di concessione comporta, di diritto, la sottomissione del richiedente e del concessionario a tutte le disposizioni del presente regolamento, anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.

ART. 25 / B) REQUISITI PER OTTENIMENTO CONCESSIONE

La concessione del terreno per la costruzione di Cappelle di Famiglia o Monumentali viene effettuata con **deliberazione della Giunta Comunale**.

Per ottenere la concessione di un'area cimiteriale occorre essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- Essere nati in questo Comune
- Essere residenti in questo Comune da almeno 2 anni
- Essere stati residenti in questo Comune per almeno 5 anni complessivi

Con riferimento alla Legge n. 151/1975, può assumere la qualifica di co-concessionario il coniuge, non separato, anche se privo dei requisiti suddetti.

La Giunta Comunale a fronte di richieste eccezionali riferentesi a famiglie di indubbe tradizioni pozzolesi tramandate da generazioni, può concedere un'area cimiteriale anche a figli e nipoti non in possesso dei requisiti suddetti.

ART. 25 / C) COSTRUZIONE DELLA CAPPELLA DI FAMIGLIA

Entro 12 mesi dal rilascio della concessione dell'area cimiteriale dovrà essere presentata l'istanza per l'esecuzione delle opere edilizie.

Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale.

I singoli progetti devono essere approvati dal Funzionario Incaricato del servizio di Edilizia Privata, su conforme parere dell'Unità Sanitaria Locale e sentita la Commissione Edilizia Comunale.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del Cimitero.

All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

I lavori di costruzione della Cappella di Famiglia o Monumentale dovranno essere completati entro i termini stabiliti dall'art. 4 Legge 28/01/1977 n. 10.

L'inosservanza dei termini su esposti, sia per la presentazione dell'istanza edilizia che di quelli per l'inizio e la fine lavori porta alla decadenza della concessione cimiteriale senza che il concessionario o aventi causa abbiano diritto ad alcun rimborso o indennizzo.

Per le aree concesse prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento qualora non vi siano costruiti manufatti o gli stessi non risultino ultimati, potranno essere avviate le procedure di decadenza secondo quanto previsto dal presente articolo e con le procedure di cui all'**art. 28.**

Ad opera finita e prima dell'uso, dette Cappelle di Famiglia o Monumentali sono soggette al rilascio, da parte dell'Ufficio Tecnico Urbanistico Comunale, del certificato di usabilità/agibilità.

Eventuali danni alla proprietà comunale o privata fanno interamente carico al concessionario che risponde in solido con il costruttore e il Direttore dei Lavori.

25 / D) COMUNIONE MURO CAPPELLE DI FAMIGLIA

E' data facoltà ai concessionari di rendere comune il muro di una tomba di famiglia previ accordi fra le parti.

25 / E) - CONCESSIONI NULLE DI DIRITTO

Non potrà essere fatta concessione di area per sepoltura privata, a persone o Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.

ART. 26 - CAPPELLE DI FAMIGLIA

ART. 26/A) FORME DI CONCESSIONE E PERSONE AVENTI DIRITTO ALLA SEPOLTURA

Le aree per Cappelle di Famiglia o Monumentali possono essere concesse:

- A - Ad una o più persone per esse esclusivamente;
- B - Ad Enti - Corporazioni - Fondazioni.
- C - Ad una o più famiglie;

Nel primo caso la concessione si intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

Nel secondo caso, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento del sepolcro, o ai membri secondo le norme del relativo statuto *ed in mancanza a giudizio dell'Amministrazione Comunale*.

Nel terzo caso, hanno diritto alla sepoltura nella Cappella di famiglia oltre ai concessionari:

- Gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
- I fratelli e le sorelle con i rispettivi coniugi;
- Il coniuge;
- Il genero e la nuora

Tale diritto di sepoltura è subordinato alla richiesta di autorizzazione alla tumulazione che, al momento del decesso, PUO' essere presentata dal concessionario.

Inoltre, *all'atto del rilascio di nuove concessioni cimiteriali* per costruzione di Cappelle di Famiglia, alle persone in possesso di almeno uno dei requisiti di cui al precedente art. 25/B) può essere consentita l'**UNIONE** ad una o due delle persone sottospicificate prive dei requisiti medesimi:

- fratello o sorella
- cognato/a (fratello/sorella del coniuge oppure coniuge del fratello/sorella)
- nipoti (figli di fratelli o sorelle)
- genero/nuora

Le suddette persone prive dei requisiti richiesti, NON assumeranno la qualifica di co-concessionario, bensì saranno titolari del solo diritto di sepoltura per sè, il coniuge, i propri genitori ed i propri figli.

Inoltre, nel caso di persona *ultracinquantenne* senza prole, in possesso di almeno uno dei requisiti richiesti, all'atto del rilascio della concessione cimiteriale per la costruzione della Cappella di Famiglia può essere consentita, in alternativa a quella prevista al paragrafo precedente, l'**UNIONE** ad una o due persone prive dei requisiti medesimi ma legate alla persona suddetta da particolari *vincoli affettivi*. L'esistenza di tali vincoli affettivi dovrà essere dichiarata nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'Atto di notorietà.

Le suddette persone prive dei requisiti richiesti, NON assumeranno la qualifica di co-concessionario, bensì saranno titolari del solo diritto di sepoltura per sè, il coniuge, i propri genitori ed i propri figli.

ART. 26/B)

- DIRITTO D'USO DELLA SEPOLTURA E DIVISIONE DEI POSTI - NUMERO DI POSTI SALMA

Il *diritto d'uso della sepoltura* si esercita sino al completamento della capienza del sepolcro.

Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, i concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni (*divisione dei posti*) ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune. *L'osservanza della predetta "divisione dei posti" dovrà essere richiesta dai co-concessionari ad ogni singola richiesta di tumulazione*, contestualmente alla richiesta medesima; in caso contrario, la "divisione dei posti" si intenderà come non presentata. Le eventuali controversie tra più aventi diritto vanno risolte direttamente tra i medesimi avanti all'Autorità Giudiziaria restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti tra gli stessi.

Come specificato al precedente **Art. 25/C**, all'atto dell'approvazione del progetto viene definito il *numero delle salme* che possono essere accolte nel sepolcro. *Quando tutti i loculi saranno occupati*, si potranno effettuare altre tumulazioni soltanto nel caso il Sindaco possa autorizzare la raccolta dei resti mortali sotto l'osservanza degli artt. 83 e seguenti del D.P.R. 285/90.

Previo pagamento di diritti ed oneri stabiliti dalla Giunta Comunale, possono essere traslati in Ossario Comunale comune i resti mortali giacenti in tombe o cappelle private prive di apposite nicchie. Dalla data di approvazione del presente Regolamento, nella costruzione di casellari o loculi sia in tombe private che pubbliche dovranno prevedersi nicchie per ossari e cinerari, normalmente nelle parti elevate.

ART. 26/C)

- TUMULAZIONE DEFINITIVA DI SALME O RESTI MORTALI DI PERSONE NON AVENTI DIRITTO A SENSI DEL PRECEDENTE ART. 26/A - TUMULAZIONE PROVVISORIA IN CAPPELLA DI FAMIGLIA O NELLA CAPPELLA DEL COMUNE

Può essere consentita, a richiesta dei concessionari, la concessione del diritto di tumulazione DEFINITIVA, in Cappella di Famiglia, per *salme o resti mortali* di persone che:

- risultino essere state con loro conviventi;
- abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti del concessionario;
- siano allo stesso legate da vincoli di parentela o affinità.

E' consentito che la richiesta venga inoltrata da almeno due dei co-concessionari, i quali dovranno dichiarare di presentare l'istanza in nome e per conto proprio e degli altri co-concessionari, specificando i motivi della loro impossibilità a firmare e assumendosi ogni responsabilità e manlevando l'Amministrazione Comunale da qualunque contestazione, anche futura, derivante dalla richiesta medesima.

Tutta la documentazione occorrente dovrà essere autenticata a sensi art. 20 della Legge 4/1/1968 n. 15.

In caso di accoglimento della richiesta da parte dell'organo comunale competente, il concessionario dovrà provvedere al versamento della somma stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.

In caso di concessione del diritto di cui trattasi per persone ancora VIVENTI o per resti mortali che non saranno tumulati entro UN ANNO dalla concessione, sarà dovuto, per le tumulazioni successive all'approvazione del presente Regolamento, l'adeguamento alle tariffe vigenti al momento della tumulazione. Nel caso tale adeguamento non venga effettuato entro 30 giorni dalla tumulazione, il Comune potrà rivalersi nei confronti dei co-concessionari a sensi di legge.

Può essere consentita altresì la TUMULAZIONE **PROVVISORIA**, in Cappella di Famiglia, delle spoglie corporee di persona non avente diritto a sensi del precedente art. 26/A, previo versamento, qualora la richiesta venga accettata, della somma stabilita con deliberazione della Giunta Comunale, A FONDO PERDUTO.

Tale richiesta dovrà essere inoltrata all'organo comunale competente dai concessionari e dai familiari del deceduto, specificando i motivi per i quali viene richiesta la tumulazione PROVVISORIA.

E' consentito che la richiesta venga inoltrata da almeno due dei co-concessionari, i quali dovranno dichiarare di presentare l'istanza in nome e per conto proprio e degli altri co-concessionari, specificando i motivi della loro impossibilità a firmare e assumendosi ogni responsabilità e manlevando l'Amministrazione Comunale da qualunque contestazione, anche futura, derivante dalla richiesta medesima.

Tutta la documentazione occorrente dovrà essere autenticata a sensi art. 20 della Legge 4/1/1968 n. 15.

Il versamento A FONDO PERDUTO di cui sopra non deve essere effettuato in caso di accoglimento di richiesta di tumulazione PROVVISORIA in Cappella di Famiglia, **o nella Cappella del Comune**, nei seguenti casi :

- momentaneamente non disponibili loculi comunali;
- il richiedente abbia già ottenuto, con regolare atto, la concessione di un'area per la costruzione di una Cappella di Famiglia, a condizione che la tumulazione provvisoria abbia durata non superiore ad un anno;
- in attesa di eseguire, o al fine di poter eseguire, lavori di adeguamento igienico-sanitario della Cappella di Famiglia, a condizione che la tumulazione provvisoria abbia durata non superiore a sei mesi.

Nel caso i termini suddetti non venissero rispettati:

- dovrà essere eseguito il versamento A FONDO PERDUTO di cui sopra;
- nel caso di tumulazione provvisoria nella Cappella del Comune, il feretro sarà inumato nel Campo Comune a sensi art. 86 D.P.R. 285/1990; nel caso di Salma avente diritto di sepoltura nei Cimiteri del Comune soltanto a sensi del precedente Art. 17 punto G), il Comune provvederà, salvo rivalsa nei confronti del concessionario, all'esecuzione dei lavori necessari per la tumulazione definitiva del feretro nella Cappella di Famiglia indicata all'atto della richiesta di tumulazione provvisoria.

Il Comune rimane estraneo ad ogni controversia dovesse sorgere, per qualunque motivo ed in qualunque momento, tra i co-concessionari oppure tra i concessionari e i familiari della Salma per la quale è stata concessa la tumulazione definitiva o provvisoria.

ART. 26/D)

TRASMISSIONE DELLE CONCESSIONI

A seguito dell'entrata in vigore della L. n. 151 del 19 maggio 1975 'Riforma del diritto di famiglia', le donne passate a matrimonio hanno gli stessi diritti degli altri eredi di sesso maschile.

Per conseguenza esse conservano per sè ed il coniuge il diritto di sepoltura nella tomba di famiglia paterna e possono trasmetterlo ai discendenti ed affini.

Le clausole contrarie contenute nelle concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore della suddetta legge sono da ritenersi nulle ai sensi dell'art. 1419 c.c.

Le concessioni sono personali e non trasmissibili per atto tra vivi, in nessun caso.

In morte, la TRASMISSIONE può avvenire:

- per **DISCENDENZA** in linea retta;

- per **SUCCESSIONE TESTAMENTARIA**, e unicamente nella forma del testamento debitamente pubblicato, SOLO NEL CASO il (co-)concessionario non abbia discendenti in linea retta e purchè nel testamento sia stata specificatamente indicata la Cappella di Famiglia.

Gli atti già depositati presso i competenti Uffici Comunali alla data di approvazione del presente Regolamento potranno essere ritenuti validi anche se privi dei requisiti di cui al comma precedente;

- per **RAPPORTO DI PARENTELA**, nel caso non vi siano discendenti in linea retta e non sia stata disposta la successione testamentaria.

In tal caso al (co-)concessionario subentrano con uguali diritti e doveri e con riferimento al primo comma dell'**art. 26/B**):

- il coniuge con i genitori, fratelli e sorelle;

In loro mancanza:

- i parenti prossimi, senza distinzione di linea, sino al sesto grado, purchè appartenenti al ceppo familiare del concessionario originario.

ART. 26/E)

CASO DI FAMIGLIA ESTINTA

La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone o Enti, Corporazioni, Fondazioni, che, ai sensi del sopraesteso **art. 26/D)**, abbiano titolo ad assumere la qualità di concessionari.

Nel caso di famiglia estinta, **decorsi 30 anni dall'ultima tumulazione**, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione con le procedure di cui all'**art. 28** del presente Regolamento.

Qualora la concessione originaria dell'area cimiteriale fosse stata intestata a persone appartenenti a famiglie diverse (non legate da vincolo di parentela entro il sesto grado), in caso di estinzione di una delle predette famiglie i concessionari residuali potranno inoltrare al Comune richiesta di assegnazione della quota già appartenente all'altra famiglia. In caso di accoglimento di tale istanza, i richiedenti dovranno corrispondere al Comune una cifra proporzionale al 10% del prezzo di concessione di un'area cimiteriale equivalente vigente al momento della richiesta e alla quota da attribuirsi; nel caso tale quota non fosse stata quantificata nell'atto originario, la stessa sarà calcolata proporzionalmente al numero di concessionari originari.

Le salme o resti mortali dei defunti appartenenti alla famiglia estinta dovranno rimanere nelle posizioni ove già tumulati.

Nel caso i concessionari residuali non intendano avvalersi della facoltà di cui al secondo comma, dovranno darne comunicazione scritta ai competenti organi comunali, che provvederanno a determinare il numero di loculi e ossarietti non occupati loro attribuibili, sulla base della quota di concessione calcolata come specificato al paragrafo precedente. I rimanenti loculi e ossarietti non potranno essere occupati e, decorsi trent'anni dalla tumulazione dell'ultima salma appartenente alla famiglia estinta, il Comune provvederà alla dichiarazione di decadenza della concessione relativamente alla famiglia estinta, venendo pertanto in possesso delle relative opere murarie con libertà di cessione o concessione a chiunque.

ART. 26/F)

- MORTE DEL CONCESSIONARIO

- RICHIESTA DI AGGIORNAMENTO INTESTAZIONE

DELLA CONCESSIONE CIMITERIALE

In caso di decesso del concessionario o di uno dei co-concessionari di una sepoltura privata, le persone o Enti, Corporazioni, Fondazioni, aventi titolo sulla concessione **a sensi del precedente ART. 26/D)**, sono tenute a darne comunicazione all'Ufficio Servizi Cimiteriali entro **DUE ANNI** dalla data del decesso, per i casi pregressi entro **CINQUE ANNI** dall'approvazione del presente regolamento.

I suddetti aventi titolo dovranno presentare al Comune formale istanza volta ad ottenere l'aggiornamento dell'intestazione della concessione cimiteriale, indicando specificatamente il nominativo degli aventi diritto a divenire nuovi concessionari, assumendosi ogni responsabilità e manlevando il Comune da qualsiasi contestazione anche futura derivante da tale richiesta.

L'aggiornamento dell'intestazione è effettuato con provvedimento dell'organo competente, esclusivamente nei confronti dei suddetti richiedenti.

Trascorso il termine di cui al primo comma senza che sia stato provveduto alla richiesta di variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione, è facoltà del Comune provvedere alla dichiarazione di decadenza con le procedure di cui al successivo **art. 28**.

ART. 26/G)
RINUNCIA AL DIRITTO DI CONCESSIONE

Le Cappelle di famiglia, dipendendo da propria e vera concessione d'uso, riflettono un demanio incommerciabile ed imprescrittibile, quindi incapace di rapporti giuridici privati riflettendo il diritto di sepolcro fatti e cose fuori commercio. Pertanto, nel caso di rinuncia alla titolarità di concessioni già ottenute, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno suo impero di uso e di possesso pubblico, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque. Per quanto concerne le modalità di retrocessione e le tariffe di rimborso e di nuova concessione, si rimanda al successivo **art. 31**.

ART. 27 - DURATA DELLA CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI

Le concessioni di aree per Cappelle di Famiglia o Monumentali hanno la durata di anni 99 (novantanove) dalla data della concessione, salvo rinnovo.

Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiederne la conferma.

La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi, quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella potranno cadere nella libera disponibilità del Comune secondo le prescrizioni stabilite dagli articoli successivi.

Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità, la riconferma della concessione verrà accordata previo pagamento della tariffa di concessione di un'area equivalente in vigore al momento del rinnovo.

Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, semprechè sia a conoscenza dei loro indirizzi.

Le concessioni di aree per Cappelle di Famiglia o Monumentali rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento:

- sono **PERPETUE** se rilasciate prima del 10 febbraio 1976 (data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803);
- hanno durata di **anni 99** se rilasciate a decorrere dalla suddetta data del 10 febbraio 1976.

Per le concessioni PERPETUE, si rimanda al successivo art. 32.

ART. 28 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Fermi restando gli altri casi di decadenza della concessione stabiliti nel presente Regolamento, la decadenza della concessione può essere dichiarata nei casi seguenti:

- a) quando i sepolcri si trovino in stato di abbandono;
- b) per motivi di funzionalità, di decoro, per violazione del presente regolamento o per gravi mancanze o comportamenti, anche rivolti a terzi, che ledano il diritto del pubblico o di altri concessionari a fruire del Cimitero o delle concessioni loro assegnate;
- c) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 90 GIORNI dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- d) quando vi sia inadempienza a qualunque obbligo previsto nell'atto di concessione.

Rilevandosi tale stato di cose, sarà notificata ai concessionari specifica diffida per atto del Sindaco; se il concessionario non risulta reperibile, sulla sepoltura sarà posto apposito avviso; copia della diffida è affissa all'albo pretorio del Comune e depositata agli atti del Cimitero a disposizione del pubblico.

Decorso il termine stabilito dalla diffida o un anno dalla pubblicazione all'albo pretorio, sarà pronunciata la decadenza con atto del Sindaco previa deliberazione della Giunta Comunale.

Il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel sovrasuolo o sottosuolo con libertà di cessione o concessione a chiunque e con le modalità di cui al successivo **ART. 31/B**.

Le tombe o tumulazioni passate in proprietà al Comune, per i soli casi previsti al comma precedente, ove il medesimo ne abbia necessità potranno essere liberate dai feretri presenti a spese del Comune ed i resti posti in Ossario Comunale comune; nel caso non fosse stato completato il ciclo di mineralizzazione il feretro verrà inumato e provvisto di lapide indicante il nome, cognome, date di nascita e di morte se conosciute.

ART. 29 - REVOCA DELLA CONCESSIONE CIMITERIALE

Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco previa deliberazione della Giunta Comunale, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario o suoi eredi, ove noti, almeno un mese prima, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e deposito agli atti a disposizione del pubblico nel Cimitero per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario o dei suoi eredi.

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del Cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli artt. 98 e 99 del D.P.R. 285/90.

ART. 30 - MANUTENZIONE A SPESE DEL CONCESSIONARIO

Qualora gli aventi diritto a qualsiasi concessione cimiteriale e loro successori non provvedessero alla necessaria regolare manutenzione, il Sindaco provvederà, con facoltà discrezionale, alle opere occorrenti a spese del concessionario, spese che potrà esigere a sensi di legge, oppure, previe le diffide del caso, alla decadenza della concessione.

ART. 31 - RETROCESSIONE DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI

E' consentita la retrocessione al Comune di concessioni già accordate, come previsto all'art. 26/G, e con le modalità di cui ai successivi artt. 31/A), 31/B), 31/C).

La richiesta di retrocessione deve essere fatta per iscritto in carta libera e può essere accolta con provvedimento dell'organo competente, che accerterà la mancanza di motivi di lucro o speculazione.

In caso di richiesta di retrocessione per evidenti situazioni gravi di mancanza igienica o di stato manutentivo gravemente carente, l'Amministrazione può non accogliere la medesima, salvo il ripristino igienico e/o manutentivo da parte del richiedente.

ART. 31 / A) - RETROCESSIONE LOCULI, OSSARIETTI, CELLETTE CINERARIE

Fermo restando quanto stabilito al precedente art. 31, al retrocedente il Comune corrisponderà un importo pari al 30% del corrispondente prezzo di concessione in vigore alla data della richiesta di retrocessione.

Il prezzo di cessione dei loculi e degli ossarietti, come sopra resisi disponibili, sarà quello in vigore al momento della nuova concessione.

ART. 31 / A BIS)

RINUNCIA A QUOTE DI CONCESSIONE LOCULI, OSSARIETTI, CELLETTE CINERARIE, A FAVORE DEI CONCESSIONARI RESIDUALI

E' consentito, agli eredi del concessionario originario, di rinunciare *a titolo gratuito* alla propria quota di concessione, previa presentazione di istanza nella quale:

- il richiedente dichiara, per sè e per i propri aventi causa, di rinunciare a tutti gli effetti alla propria quota di concessione a favore degli altri co-concessionari;
- i co-concessionari tutti dichiarino di accettare la rinuncia del richiedente.

ART. 31/ B)

- RETROCESSIONE TOTALE di AREE CIMITERIALI

libere o con parziale o totale costruzione

Fermo restando quanto stabilito al precedente art. 31, al retrocedente verrà corrisposto un importo pari al 30% del prezzo di concessione di un'area equivalente vigente alla data della richiesta di retrocessione.

La nuova concessione delle cappelle cimiteriali esistenti passate in proprietà al Comune avverrà dietro pagamento di una cifra pari alla somma dei seguenti elementi:

- prezzo di concessione dell'area cimiteriale vigente
- valore del numero di posti liberi esistenti o ricavabili valutato con il prezzo più elevato dei loculi comunali a tumulazione collettiva.

In caso di pessimo stato di conservazione e di manutenzione, può essere ammesso con delibera della Giunta Comunale un abbattimento dei valori suddetti previa valutazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Nel caso siano presenti nell'area o cappella, feretri o cassette ossario, potrà essere cura del nuovo concessionario, ed a sue spese, la traslazione (con gli operatori abilitati al servizio) dei resti mortali all'Ossario Comunale comune o ad ossarietto da richiedersi in concessione, se il ciclo di mineralizzazione lo permette. In altro modo il feretro ha diritto di rimanere nella tomba fino al compimento del periodo necessario alla mineralizzazione.

Il Comune può altresì prevedere la stipula di una Convenzione con il nuovo Concessionario, qualora la disponibilità dei posti nella Cappella sia esigua e tale da non permetterne un reale utilizzo.

ART. 31 / C)

- RETROCESSIONE QUOTE DI CONCESSIONE di AREE CIMITERIALI

libere o con parziale o totale costruzione

Fermo restando quanto stabilito al precedente **art. 31**, la rinuncia alla titolarità della propria **quota** di concessione di un'area cimiteriale, libera o con parziale o totale costruzione, può essere ammessa previa presentazione di istanza in bollo nella quale:

- il richiedente dichiara, per sé e per i propri aventi causa, di rinunciare a tutti gli effetti e a titolo gratuito al diritto di concessione e di sepoltura a favore dei co-concessionari o di uno o più di essi oppure a favore di titolari di diritto di sepoltura a sensi dell'art. 26/D del presente Regolamento;
- i co-concessionari tutti, nonché i titolari di diritto di sepoltura, dichiarino di accettare la predetta rinuncia del richiedente.

ART. 32 - CONCESSIONI PERPETUE

Sono perpetue le seguenti concessioni, salvo diverse indicazioni contenute nell'Atto di concessione:

- Le concessioni di *loculi* rilasciate sino al 20 settembre 1972;
- Le concessioni di *aree cimiteriali* e di *ossarietti* rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976.

Inoltre si considerano perpetue le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione. In tali casi trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Alla scadenza di ogni trentennio di concessione delle sepolture a perpetuità gli interessati devono chiederne la conferma: e ciò perchè consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione della sepoltura.

Per i casi progressi, la richiesta di conferma deve essere inoltrata entro 5 anni dall'approvazione del presente Regolamento.

La mancanza di tale domanda può costituire una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura (Cappella, loculo o ossarietto) potrà cadere nella libera disponibilità del Comune, previo l'espletamento delle procedure di cui all'**art. 28**.

Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità, la riconferma della concessione verrà accordata sempre e gratuitamente.

Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno di trentennio, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

TITOLO VII

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 33 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

Si richiama quanto prescritto dagli artt. 82 e seguenti del D.P.R. 285/90 nonchè, nei soli casi di urgenza, di pericolosità sanitaria o per motivi di pubblica salvaguardia e/o pubblica necessità, si richiamano le disposizioni della Circolare n. 10 del 31/7/1998 del Ministero della Sanità.

Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.

Prima dei predetti termini il Sindaco può consentire le esumazioni e le estumulazioni per il trasporto dei feretri, ma non la loro apertura.

ART. 34 - RIMOZIONE DI SEPOLTURE PER ESIGENZE DI SERVIZIO

Per esigenze di servizio e cioè per servizi ed opere di carattere generale, si possono rimuovere sepolture comuni e private dandone avviso ai familiari se reperibili e provvedendo di sepolture di pari grado e durata a carico del Comune.

ART. 35 - ESTUMULAZIONI D'UFFICIO

In ogni tempo il Sindaco può ordinare che vengano inumate d'ufficio salme tumulate che espandessero materia organica o moleste esalazioni, sentito il parere del Servizio competente dell'U.S.L., salvo che si possano reperire e diffidare i familiari a provvedere con estrema urgenza.

ART. 36 - RECUPERO OGGETTI

Sia nelle esumazioni che nelle estumulazioni nessuno può sottrarre parte della salma, indumenti, oggetti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.

I familiari i quali ritengano che le salme o i resti da esumare abbiano oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne comunicazione all'ufficio prima dell'esumazione o estumulazione e devono intervenire all'esumazione o estumulazione stessa.

Gli oggetti rinvenuti saranno consegnati dall'incaricato del servizio ai richiedenti; della consegna sarà redatto verbale in duplice copia di cui una sarà consegnata ai richiedenti e l'altra conservata agli atti d'ufficio.

Gli oggetti ritrovati e non richiesti saranno, previa annotazione sul registro, consegnati all'Ufficio Polizia Municipale e saranno osservate le disposizioni di cui agli artt. 927 e segg. del Codice Civile.

L'appropriazione di qualsiasi oggetto, anche se non reclamato, costituisce grave mancanza perseguibile anche penalmente.

ART. 37 - RIFIUTI

I rifiuti provenienti dall'attività cimiteriale devono essere smaltiti secondo quanto previsto dall'Art. 85 del D.P.R. 10/9/90 n. 285, dalla Circolare del Presidente della Regione Piemonte n. 14/SAN/Eco del 25/6/92 pubblicata sul BUR n. 27 dell'1/7/92, dalla Circolare del Ministro della Sanità n. 24 del 24/6/93, dal D.Lgs. n. 22 del 5.2.1997.

TITOLO VIII

LAVORI DI EDILIZIA CIMITERIALE

ART. 38 - OPERE NEI CIMITERI

1) Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Funzionario Incaricato del servizio di Edilizia Privata o secondo la normativa vigente, per lavori di modesta entità, l'Ufficio Tecnico non ne abbia preso atto.

2) Chiunque esegua lavori nei Cimiteri è in ogni caso tenuto al rispetto del presente regolamento nonché delle singole prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate per ciascun lavoro. Dette autorizzazioni devono essere esibite al responsabile del servizio di custodia ad ogni sua motivata richiesta.

3) Le opere dovranno essere eseguite da impresa edile anche in economia ma con indicato un responsabile dei lavori di cantiere anche in base ai disposti della Legge 494/96 e dovranno seguire le procedure edilizie di approvazione vigenti.

4) Per le nuove costruzioni si devono prevedere, oltre alla sicurezza statica, l'impermeabilità ai liquidi ed ai gas delle strutture murarie e degli ambienti. Le solette dovranno essere dimensionate a carichi maggiori uguali a 250/Kg./mq. oltre il peso proprio.

5) L'uso di casellari o loculi prefabbricati sarà consentito se le pareti esterne saranno rivestite con muratura o calcestruzzo e finite decorosamente: è fatto divieto di lasciare intonaci rustici, o muri al rustico; sono ammessi mattoni paramano, intonaco finito al civile con idropittura o finiture in marmo o pietra a lastroni. Le solette superiori di tombe romane o di cappelle con tetto piano dovranno essere obbligatoriamente impermeabilizzate.

6) Nella realizzazione di casellari per tumulazioni si prescrivono le seguenti misure minime interne: mt. 0,75 di altezza, mt. 0,75 di larghezza e mt. 2,25 di lunghezza; a queste due ultime misure vanno aggiunti, a seconda del caso, cm. 12 per la posa di mattone pieno per la chiusura frontale del tumulo, che dovrà essere necessariamente in mattone pieno legato con malta cementizia ed intonacato esternamente anche nel caso in cui venga apposta lastra marmorea a finitura esterna. I ripiani dei loculi dovranno essere inclinati verso l'interno in modo da impedire fuoriuscite eventuali di liquidi.

7) E' derogabile la chiusura antistante del tumulo solo nel caso di tumulazione in camera sotterranea a condizione che la botola di accesso presenti doppia chiusura con lastra di pietra. Non sono consentite realizzazioni nuove con botole provviste di griglie.

8) La tumulazione in cripta sotterranea, accessibile al pubblico, deve essere in sarcofago chiuso ermeticamente realizzato in pietra, marmo o muratura o calcestruzzo.

9) Ogni cappella privata, anche le tombe romane, devono prevedere, in caso di ristrutturazione o nuova costruzione, una fila di nicchie individuali per uso ossarietto o cinerario; esse dovranno avere le seguenti minime dimensioni interne: mt. 0,70 di profondità, mt. 0,30 di altezza e mt. 0,30 di larghezza. Le predette nicchie potranno essere solamente chiuse con lastra di marmo o pietra o calcestruzzo, indicante il nome ed il cognome del defunto nonché anno e data di nascita e morte.

10) Sulle lastre esterne delle tumulazioni o sulle murature intonacate e sulle lapidi delle inumazioni dovranno essere necessariamente indicati il nome ed il cognome del defunto, la data di nascita (se conosciuta) e la data di morte. Eventuali decorazioni ed iscrizioni saranno conformi all'art. 24 del presente Regolamento.

11) Gli interventi su strutture esistenti, richiesti necessariamente con procedure edilizie vigenti, dovranno essere tesi alla conservazione e uniformità dei luoghi e dei manufatti, qualora l'esistente sia inserito in complesso edilizio avente stesse caratteristiche costruttive e tipologiche. Nei casi di interventi di manutenzione straordinaria e/o ristrutturazione interne obbligatoriamente i

concessionari dovranno uniformare le loro tombe ai disposti dei precedenti commi dal 3 al 10 del presente articolo. Nel caso in cui gli scarichi dei pluviali siano a distanza minore uguale a mt. 5,00 dalla condotta interrata comunale di scarico è fatto obbligo di allacciamento a spese del concessionario o concessionari se usufruenti dello stesso pluviale di scarico.

12) In caso di lavori in tombe occupate da feretri, dovrà essere richiesta la loro traslazione temporanea a sensi art. 26/C del presente Regolamento e nel rispetto di quanto previsto dal medesimo all'art. 33.

13) Le fosse per inumazioni saranno profonde non meno di mt. 2,00, larghe mt. 0,80 e lunghe almeno mt. 2,20. Lo spazio tra una fossa e l'altra per ogni lato dovrà essere almeno di 50 cm.

14) Le pratiche edilizie relative a concessioni o autorizzazioni devono essere sottoscritte da tutti i titolari della Concessione Cimiteriale; in altro modo un solo richiedente può firmare la pratica rilasciando dichiarazione che manlevi l'Amministrazione Comunale da ogni reclamo e/o rimostranza e che i lavori eseguiti saranno usufruibili da tutti i titolari della Concessione Cimiteriale.

ART. 39 - SITUAZIONI DI DISAGIO IGIENICO

Al fine di salvaguardare l'incolumità e la dignità del personale dei cimiteri chiamato ad operare in caso di tumulazioni o altre lavorazioni che si rendessero necessarie, in base ai disposti della Legge 626/94, nel caso di presenza di pericolosità o mancanza d'igiene, valutato il rischio fisico e biologico, constatato dall'Ufficio Tecnico Comunale o dalla competente Autorità Sanitaria il persistere dei rischi ed il loro annullamento se non tramite la sistemazione delle strutture e la rimozioni di parti o cose antigieniche e pericolose per i lavoratori, le strutture competenti chiamate a rilevare la situazione ne redigono regolare verbale e il Funzionario Tecnico incaricato del servizio di Edilizia Privata provvede ad emanare entro 36 ore dal verbale la "non usabilità" della struttura. Il Sindaco con Ordinanza Sindacale obbliga i concessionari ed aventi titolo ad uniformare gli ambienti e le situazioni, con personale qualificato, ai disposti dell'**art. 38 commi dal 3 al 10** ed alle Leggi vigenti. A lavori ultimati, dopo sopralluogo dell'Autorità che ha redatto verbale e dell'Ufficio Tecnico Comunale, in caso di regolarità verrà emesso provvedimento di nuova usabilità. In caso di grave inadempienza o rifiuto ad adempiere all'Ordinanza Sindacale si applicano i disposti dell'**art. 28**, in specie lettera b), del presente Regolamento.

ART. 40 - CANTIERI E LAVORI PER TUMULAZIONI - INUMAZIONI

1) Al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica, le opere e le cose, i lavori di qualsiasi natura da eseguirsi nei Cimiteri dovranno essere preventivamente denunciati dall'Impresa esecutrice all'Ufficio Tecnico Comunale, assumendosi completamente ogni responsabilità in caso di incidenti e/o danneggiamenti a persone o cose, derivanti dall'esercizio del proprio operare e l'Impresa ne risponderà solidamente in proprio. A tal fine dovrà essere sottoscritto atto d'impegno che i danni dovranno essere riparati, in conformità al preesistente, con il consenso del proprietario terzo, senza che questi ne faccia esplicita richiesta, e solo nel caso non sia possibile il ripristino o la sostituzione l'Impresa o il responsabile provvede a giusto indennizzo, manlevando l'Amministrazione Comunale da ogni eventuale responsabilità.

2) L'accesso di mezzi d'opera, macchine e automezzi, nei Cimiteri, dovrà essere eseguito in ore di limitato afflusso (indicate dal personale dei Cimiteri) ed i lavori ed accessi dovranno essere sospesi in caso di funzioni, celebrazioni e funerali.

3) I cantieri dovranno essere recintati ed inaccessibili al pubblico, dotati di apposita segnaletica di pericolo e d'interdizione.

4) Il direttore dei lavori è corresponsabile con l'Impresario delle difformità dalle concessioni e/o autorizzazioni edilizie concesse.

**ART. 41 - FESTIVITA' DI COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI -
SOSPENSIONE LAVORI NEI CIMITERI**

In occasione delle Festività di Commemorazione dei Defunti, nei giorni che saranno stabiliti con Ordinanza Sindacale, tutti i Concessionari e tutte le Imprese che hanno in corso lavori di costruzione, restauro, manutenzione delle edicole funerarie, cippi e colombari, dovranno sospenderli e provvedere al ripristino dei siti assicurandone il decoro.

TITOLO IX

ALTRE DISPOSIZIONI

ART. 42 - CAUTELE

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc....) od una concessione (aree, loculi, ossarietti, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione l'Amministrazione Comunale e i Funzionari o Impiegati addetti s'intenderanno e resteranno estranei all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

TITOLO X

- POLIZIA DEI CIMITERI - - CONTRAVVENZIONI -

ART. 43 - ORARIO

I Cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, o di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

ART. 44 - DISCIPLINA DELL'INGRESSO

Nei Cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

E' vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, anche se tenuti a catena o al guinzaglio;
- b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal personale addetto al momento dell'ingresso;
- c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- d) ai ragazzi di età inferiore a 12 anni se non accompagnati da persone adulte.

ART. 45 - DIVIETI SPECIALI

Nei Cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la sacralità del luogo e la sua destinazione.

In particolare, è vietato:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce, usare strumenti di diffusione sonora;
- b) introdurre biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati, salvo che in ragione di lavori da eseguirsi nel Cimitero e che l'uso di tali mezzi, ivi compresi gli elementi identificativi (targa, ecc.), risulti dalla relativa autorizzazione. Tale divieto non si applica ai mezzi comunali;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere da sepolture altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi od oggetti votivi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare i visitatori, in qualsiasi modo ed in specie con l'offerta di servizi od oggetti; distribuire volantini pubblicitari, indirizzi, raccogliere petizioni;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio; per cortei ed operazioni cimiteriali

- occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- l) eseguire lavori o iscrizioni sulle sepolture senza autorizzazione del Comune;
 - m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - n) assistere alle esumazioni o estumulazioni di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'Ufficio;
 - o) qualsiasi attività commerciale;
 - p) riprodurre sui monumenti ed oggetti funebri o votivi, di qualsiasi dimensione, il nome della ditta esecutrice o fornitrice. Eventuali elementi indicativi vanno tempestivamente rimossi;
 - q) svolgere cortei o simili, salvo che per le annuali celebrazioni in occasione della ricorrenza della Commemorazione dei Defunti o previa autorizzazione del Sindaco;
 - r) coltivare piante o altre essenze vegetali, anche se a decoro delle sepolture, senza autorizzazione del Sindaco, che la può concedere solo ove le essenze vegetali che si intendono mettere a dimora presentino caratteristiche di lieve radicazione;
 - s) calpestare le aiuole o le sepolture, sedere sulle sepolture o scrivere su di esse, camminare al di fuori dei viali;
 - t) il passaggio attraverso i campi e le fosse: il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime soltanto, e per la via più diretta onde portarsi verso una tomba di propri famigliari;
 - u) chiedere elemosina, fare questue o raccolte di fondi, salvo non sia stata rilasciata autorizzazione scritta del Sindaco.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al Cimitero.

Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ART. 46 - CONTRAVVENZIONI

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria da £. 4.000 a £. 1.000.000 a sensi art. 106 e seguenti della Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934 n. 383 e artt. 113 e 114 della Legge 24/11/1981 n. 689, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27/7/1934 n. 1256, come modificati dall'art. 3 della Legge 12/7/1961 n. 603 e dagli artt. 32 e 113 della Legge 24/11/1981 n. 689.

TITOLO XI

PERSONALE DEI CIMITERI

ART. 47 - PERSONALE DEI CIMITERI

1) Al necroforo compete:

- tracciare, scavare e riempire le fosse dei Cimiteri del Comune;
- inumare e tumulare feretri nei manufatti comunali (Campo Comune o Loculi comunali) coadiuvato, se necessario, da altri operai comunali;
- coadiuvare il privato nella tumulazione di feretri nelle Cappelle di Famiglia;
- provvedere alle esumazioni;
- provvedere alle estumulazioni dai Loculi Comunali coadiuvato, se necessario, da altri operai comunali;
- provvedere alle estumulazioni nelle Cappelle di Famiglia, coadiuvato da personale esterno incaricato dal privato limitatamente all'apertura del loculo;
- traslare le salme all'interno dei Cimiteri;
- collocare cippi, ritirare croci, lapidi, monumenti caduti in proprietà comunale per scaduta concessione;
- livellare il terreno e riadattare le fosse comuni;
- raccogliere e depositare nell'Ossario Comunale comune le ossa eventualmente scoperte;
- riferire ai competenti uffici circa guasti e/o manomissioni verificatisi in monumenti, lapidi, ecc.;
- vigilare sul comportamento del pubblico e fare osservare le norme di polizia cimiteriale;
- ritirare e conservare presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 285/90;
- tenere aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. di cui sopra;
- con riferimento al punto 9.7.della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993, verificare l'integrità del sigillo e la sua corrispondenza con quello apposto sul Certificato redatto dal Medico Necroscopo;
- denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del C.P.

2) E' facoltà dell'Amministrazione Comunale appaltare i lavori edilizi ad impresa regolarmente iscritta alla Camera di Commercio o all'Albo degli Artigiani, in regola con le norme sul lavoro e con le Leggi 626/94 e 494/96; detti lavori edilizi consistono nella costruzione dei tamponamenti delle tumulazioni e relativi intonaci, scavi per inumazioni e ricoprimenti e piccoli lavori che si rendessero necessari per conto del Comune.

La prestazione, di tipo occasionale, dovrà essere resa ad ogni occorrenza funeraria e quando ve ne sia necessità; l'Impresa dovrà provvedere con uomini e mezzi propri all'esecuzione dei lavori.

Il compenso sarà stabilito da tariffa approvata dalla Giunta Comunale, a completo carico dei concessionari delle tumulazioni e/o inumazioni; il pagamento della tariffa sarà assolto mediante versamento alla Tesoreria Comunale.

ART. 48 - OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI

Il personale dei Cimiteri è tenuto al rispetto del presente Regolamento, nonchè a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei Cimiteri.

Inoltre è tenuto:

- a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

- eseguire all'interno del Cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia durante l'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di Ditte;
- segnalare al pubblico nominativi di Ditte che svolgano attività inerenti ai Cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei Cimiteri, che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- trattenere per sè o per terzi cose rinvenute o recuperate nei Cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento, costituisce violazione disciplinare.

Il personale addetto ai servizi nel Cimitero:

- dovrà risultare in regola con le disposizioni di cui alla Legge 05/03/1963 n. 292 e successive modificazioni ed integrazioni (vaccinazione antitetanica obbligatoria) e dovrà essere informato delle possibilità di usufruire delle prestazioni di cui al Decreto del Ministero della Sanità del 04/10/1991 (vaccinazione antiepatite B facoltativa);
- dovrà essere sottoposto alle misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta, valutati i rischi in base alla Legge 626/96.

TITOLO XII

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 49 - EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, salvo quanto previsto ai precedenti **artt. 23/A, 23/C, 27, 32.**

Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti diversi su sepolture private in base a norme di Regolamenti precedenti, può, nel termine di **CINQUE ANNI** dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

Trascorso il termine suddetto di **cinque anni**, non potrà essere riconosciuto alcun diritto di cui sopra.

Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

ART. 50 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione a sensi di legge.

Il presente regolamento:

- è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 30.04.1999 e con le modifiche di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 in data 09.11.1999;
- è stato approvato dal Comitato Regionale di Controllo di Alessandria con decisione n. 4150 del 22.11.1999;
- è stato ripubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 01.12.1999 al giorno 31.12.1999, senza opposizioni;
- è entrato in vigore in data 01.01.2000;
- è stato omologato con Determinazione dell'Assessorato Regionale alla Sanità - Direzione Sanità Pubblica - n. 302 del 15.6.2000;
- è stato modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 30.3.2001
 - divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 c.1 D.Leg. 267/2000 in data 14.05.2001
 - inviata all'Assessorato Regionale alla Sanità con nota prot. 4435 del 18.05.2001
 - ripubblicata all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 85 c. 4 dello Statuto Comunale vigente per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 18.05.2001
 - divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge in data 4 giugno 2001.



IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to VISCA dr. MARCO

Per copia conforme all'originale.



IL SEGRETARIO COMUNALE
VISCA dr. MARCO

Pozzolo F.ro, addì